



ACCORDO QUADRO

tra

La **Regione Abruzzo**, (C.F. 80003170661), di seguito denominata "**Regione**", con sede in Piazza Santa Giusta, 20 Palazzo Centi - 67100 L'Aquila, rappresentata dal Dott. Alfredo Castiglione, nato a Pescara il 4.2.1958, Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica, nonché Vice Presidente della Giunta Regionale, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Giovanni Chiodi, prot. n. RA 78139 del 15.07.2009, domiciliato in ragione della carica e ed agli effetti del presente atto presso la Giunta Regionale, all'uopo autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 354 del 13.7.2009

e

l'**Associazione Bancaria Italiana**, di seguito denominata "**ABI**", rappresentata dal Dott. Antonio Di Matteo, nato il 6.8.1957 ad Avezzano (AQ), in qualità di Presidente della Commissione regionale ABI dell'Abruzzo

premesse che

- nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria internazionale si è registrato un numero crescente di disoccupati, precari, cassaintegrati, con conseguenti effetti di riduzione della domanda interna di consumi, di blocco all'accesso al credito;
- nell'attuale quadro economico regionale si è ritenuto opportuno mobilitare le risorse disponibili per supportare i comparti dell'economia ed in particolare il sistema del microcredito alle imprese, secondo i termini generali e le condizioni preliminari di seguito descritti;
- le Parti intendono regolare nel presente Accordo Quadro i principi del Programma Regionale di Microcredito approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 13.7.2009;
- l'ABI si impegna a diffondere presso i propri associati il presente Accordo Quadro e le modalità di adesione allo stesso, stimolando, per quanto possibile, un rapido utilizzo delle linee di credito messe a disposizione dalla Regione Abruzzo;
- la Regione Abruzzo e l'ABI si impegnano a dare la più ampia diffusione presso la collettività al presente Accordo e a ogni successivo provvedimento attuativo dello stesso;

tutto ciò premesso, costituente parte integrante del presente Accordo Quadro, Regione e ABI convengono quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. E' istituito il Fondo Regionale per il Microcredito.
2. La Regione Abruzzo può affidare la gestione del Fondo di cui al comma 1 ad un proprio Ente Strumentale o ad una Società *in house*, secondo modalità e a condizioni che saranno stabiliti con successivo provvedimento, ovvero ad altro Soggetto secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il Fondo è destinato alla realizzazione di programmi di microcredito tesi a favorire le attività di prestito delle banche rivolte a soggetti non bancabili, ossia privi di storia

creditizia e capacità di presentare garanzie patrimoniali, per l'avvio o il consolidamento di un'attività produttiva

4. In fase di prima attuazione, il Fondo di garanzia è dotato dello stanziamento di € 1.000.000,00 per il sostegno di progetti, a copertura del 50 % di ogni singolo finanziamento erogato.
5. Il Fondo garantisce un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale dello stesso regolato da apposita convenzione tra la Regione Abruzzo e il Soggetto Gestore. Tale moltiplicatore non potrà in ogni caso essere inferiore a 3 e sarà elevabile in funzione delle insolvenze registrate in percentuale su base annua.

Art. 2

(Ammissibilità e tipologia di finanziamenti)

1. I finanziamenti ammissibili sul Fondo Regionale di cui all'art. 1 hanno un importo non superiore a € 10.000,00. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, avrà una durata massima pari a 5 anni (60 rate mensili di cui 6 di preammortamento). Ai finanziamenti non sono applicabili penali di estinzione anticipata.
2. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/1996
3. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati dalle banche convenzionate a persone fisiche residenti in Abruzzo che presentino i seguenti requisiti: che intendano avviare o consolidare microimprese in forma di ditta individuale o microattività anche di natura professionale nel territorio regionale privi di redditi di lavoro dipendente e/o autonomo e di proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di abitazione e delle relative pertinenze;
4. La Direzione Sviluppo Economico approva specifici bandi pubblici per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, definendo i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di ammissione ai benefici.

Art. 3

(Adesione delle singole banche)

1. Le banche interessate a partecipare al Programma Regionale di Microcredito di cui all'articolo 1 devono aderire al presente Accordo Quadro inviando la propria domanda di adesione all'ABI e alla Regione Abruzzo.
2. Con l'adesione di cui al comma 1, sono indicate da ciascuna banca le caratteristiche ed il costo massimo dell'operazione di finanziamento offerto, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, del presente Accordo Quadro.
3. L'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni di finanziamento offerte ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel sito *internet* della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) e dell'A.B.I. (www.abi.it).





Art. 4
(Modalità di accesso al fondo)

1. I soggetti interessati ad ottenere i finanziamenti di microcredito si rivolgono a un istituto di credito aderente al presente Accordo Quadro e contestualmente inviano la domanda al Soggetto Gestore che assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo la data e l'orario di arrivo della richiesta.
2. L'Istituto di Credito valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai bandi approvati ai sensi del precedente articolo 1, comma 4. Svoltata l'istruttoria sul merito creditizio del richiedente l'Istituto di Credito invia al Soggetto Gestore del Fondo, secondo le modalità che saranno da questo individuate e rese note a tutte le banche aderenti, le richieste di accesso alle agevolazioni del Fondo.
3. Il Soggetto Gestore verifica la disponibilità del Fondo e comunica, entro 10 giorni lavorativi, alla Banca l'avvenuta ammissione alle agevolazioni del Fondo.
4. La Banca, avuta notizia dell'ammissione alle agevolazioni del Fondo, comunica al Soggetto Gestore l'esito dell'operazione di finanziamento, entro 10 giorni lavorativi, a pena di sospensione della facoltà di operare con il Fondo medesimo.
5. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento.
6. La Banca comunica senza ritardo al Soggetto Gestore l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 5
(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata rimandata anche parzialmente insoluta, invia al Soggetto Gestore un avviso, affinché solleciti il beneficiario al pagamento delle rate di restituzione.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca intima al beneficiario il pagamento delle rate insolute con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'intimazione è inviata per conoscenza al Soggetto Gestore.
3. Decorsi inutilmente altri 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione, la banca può attivare la garanzia sul Fondo di cui all'articolo 1, con lettera raccomandata inviata al Soggetto Gestore entro i successivi 90 giorni e può avviare a proprie spese il recupero della quota del finanziamento non garantita dal Fondo.
4. Il Soggetto Gestore, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta della banca, eroga alla stessa l'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
5. Se dopo l'erogazione del Fondo, il beneficiario paga totalmente o parzialmente il debito, la banca riversa al Fondo le somme riscosse eccedenti la quota coperta dalla garanzia del fondo.

6. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, il Soggetto Gestore è surrogato nei diritti della Banca e provvede al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate dal Soggetto Gestore sono versate al Fondo di cui all'articolo 1.

Art. 6
(Metodologia operativa)

1. Le Parti, al fine di assicurare la migliore efficacia degli interventi previsti, adottano, nella gestione dei medesimi, una metodologia operativa basata sul confronto, sulla progettualità e sull'analisi congiunta delle problematiche.
2. All'attuazione del presente protocollo sovrintende un Comitato composto da cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione, due in rappresentanza dell'ABI ed uno in rappresentanza del Soggetto Gestore.
3. A tal fine, la Regione convoca, di propria iniziativa o su richiesta di una delle banche aderenti al presente Accordo, riunioni e tavoli di analisi e di progetto.
4. Le Parti convengono di adottare procedure di raccolta dei dati e di monitoraggio degli interventi previsti dal presente protocollo.

Art. 7
(Validità dell'Accordo)

1. Il Presente Accordo decorre dalla data di stipula e produce di suoi effetti per un periodo di trentasei mesi durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni di finanziamento convenute.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l'Accordo delle Parti.
3. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione.

Il presente atto viene steso in 3 originali ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto sarà sottoposto a successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo dell'ABI.